



REPUBBLICA ITALIANA
La CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai seguenti Magistrati:

Franco MASSI	Presidente
Pasquale ANGELOSANTO	Consigliere
Giulia RUPERTO	Referendario (relatrice)

nella Camera di consiglio del 13 giugno 2025

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, e successive modificazioni;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.);

visto, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

vista la nota acquisita al protocollo della Sezione n. 4343 del 27 maggio 2025 con la quale la Camera di commercio di Frosinone Latina ha trasmesso la deliberazione di Giunta camerale n. 39 del 21 maggio 2025;

vista l'ordinanza n. 45/2025 con cui il Presidente, su istanza del Magistrato istruttore, ha fissato l'odierna camera di consiglio;

udita la relatrice, Ref. Giulia Ruperto.

RITENUTO IN FATTO

Con nota del 27 maggio 2025, acquisita al protocollo n. 4343 in pari data, la Camera di Commercio di Frosinone - Latina ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la Deliberazione di Giunta camerale n. 39 del 21 maggio 2025, con la quale quest'ultima ha deliberato di sottoscrivere una quota del capitale sociale della Dintec s.c.a.r.l.

A tale atto risultano allegati: il bilancio del Consorzio per l'Innovazione Tecnologica s.c.a.r.l. dell'esercizio 2024 (All. 1) e il "Piano Economico 2025-2027" (All. 2).

L'operazione attiene all'acquisto da parte della CCIAA Frosinone-Latina di una quota dell'aumento del capitale deliberato dalla società consortile Dintec, in risposta all'invito destinato alle Camere di Commercio non socie di avvalersi dei servizi di supporto tecnico e specialistico offerti dalla società, secondo il modello dell'*in house providing* e alla scelta di entrare nella compagine sociale al fine di rafforzare il patrimonio aziendale.

Il Consorzio Dintec, con sede legale in Roma, è una società consortile a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, a capitale interamente pubblico, costituita nel 1991, che opera quale soggetto *in house* del sistema camerale.

Con nota prot. n. 108 del 31 gennaio 2024, la Dintec s.c.a.r.l., a seguito dell'avvenuta delibera di aumento del capitale sociale, per euro 20.000,00 (assemblea straordinaria del 27 novembre 2024) portando lo stesso da euro 551.473,09 a euro 571.473,09, ha invitato i soggetti appartenenti al sistema delle camere di commercio, non ancora soci, a valutare la opportunità di sottoscrivere una quota.

Con nota prot. n. 21909 del 14 aprile 2025, la CCIAA di Frosinone-Latina ha manifestato interesse alla partecipazione al prospettato aumento di capitale sociale, con sottoscrizione di una quota del valore di euro 1.000. L'acquisizione è prevista e inserita nel piano degli Investimenti del preventivo economico per l'anno 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio camerale n. 17 del 20 dicembre 2024.

Con successiva nota prot. 500 del 29 aprile 2025, la Dintec s.c.a.r.l. ha comunicato che l'Assemblea dei soci, riunitasi in data 28 aprile 2025, ha deliberato che la richiesta di partecipazione dovrà essere formalizzata entro il prossimo 15 luglio p.v., con le modalità dell'articolo 6 dello Statuto societario e che l'Assemblea dei soci si riunirà

entro il 30 luglio p.v., per esaminare le adesioni perfezionate sottoscrivibile, per stabilire le quote spettanti a ciascun ente, secondo i criteri di riparto approvati.

Nella medesima nota viene specificato che il valore della quota sottoscrivibile verrà comunicato successivamente, tenendo conto di quanto deliberato dalle altre Camere di Commercio e dei criteri adottati dall'Assemblea della Società.

Con nota del 9 maggio 2025, la CCIAA Frosinone-Latina ha chiesto a Dintec s.c.a.r.l. di confermare che il termine del 15 luglio 2025 non sia da intendersi perentorio e che, dunque, una formalizzazione dell'adesione entro la fine di luglio possa essere considerata valida.

Con nota prot. n. 546 del 13 maggio 2025, acquisita in pari data al prot. n.25362, la società, nel confermare la natura non perentoria dei termini, ha dichiarato che la formalizzazione, entro la fine di luglio, dell'adesione all'aumento di capitale sociale da parte della Camera di Frosinone-Latina è da considerarsi valida.

In considerazione di tutto ciò, la CCIAA istante, in data 21 maggio 2025, ha adottato la deliberazione n. 39 sottoscrivendo una quota fino a un valore nominale massimo di euro 1.000, assumendo *ex novo* la qualifica di socio di minoranza della Dintec s.c.a.r.l.

DIRITTO

1. La procedura di controllo della Corte dei conti ex art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.
L'art. 5, comma 3, del T.U.S.P., come modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione anche indiretta sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Parimenti, laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'amministrazione interessata può procedere, previa motivazione che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (art. 5, comma 4, T.U.S.P.).

La natura del controllo esercitato dalla Corte dei conti è stata esaustivamente descritta nella pronuncia di carattere nomofilattico delle Sezioni Riunite in sede di controllo (16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022), come meglio specificato in seguito, in cui sono stati declinati i parametri di valutazione della conformità dell'atto con cui si delibera la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione, ai contenuti motivazionali indicati nell'art. 5 T.U.S.P., oltre che nel 4, 7 e 8 del medesimo T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

1.1. Profili di competenza delle Sezioni regionali di controllo in merito agli atti di acquisizione di partecipazione societaria da parte delle Camere di commercio (articolo 5, comma 4, del T.U.S.P.).

Sui profili di competenza della Sezione regionale sono intervenute le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti stabilendo che il *“quadro normativo di riferimento [legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i], così come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale [Corte costituzionale n. 225 del 2019, n. 261 del 2017, n. 210/2022], porta a concludere che le Camere di commercio integrino la nozione di «altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione» che, ai sensi del comma 4, art. 5 TUSP, radica la competenza sugli atti di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Le CCIAA, infatti, si connotano per entrambi i profili di autonomia e territorialità indicati nella citata norma”*.

Le Sezioni riunite hanno concluso nel senso che *“Va, quindi, dichiarata la competenza delle Sezioni regionali di controllo a deliberare sugli atti di acquisizione di partecipazioni societarie delle Camere di commercio, in applicazione del criterio generale di ripartizione delineato dall'art. 5, c. 4, TUSP. Tale soluzione si pone, peraltro, in continuità con la consolidata giurisprudenza delle stesse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le quali, riconoscendosi competenti, hanno sottoposto a controllo i piani di revisione ordinaria e straordinaria delle partecipazioni societarie delle Camere di commercio, sulla base del medesimo criterio di ripartizione di attribuzioni di cui all'art. 5, c. 4, TUSP, espressamente*

richiamato dai successivi articoli 20 e 24 TUSP (...)." (deliberazione n. 18/SSRRCO/2022/PASP).

Nel caso di specie, l'individuazione dell'organo della Corte dei conti competente ad emettere il parere *ex art. 5*, è stato, quindi, correttamente individuato, ai sensi comma 4 dello stesso art. 5 T.U.S.P., nella Sezione Regionale di controllo per il Lazio.

1.2. Ambito soggettivo del controllo (articolo 3, comma 1, e articolo 2, comma 1, lettera a), del T.U.S.P.).

Riguardo alla natura del soggetto rispetto al quale l'Ente pubblico assume la volontà di entrare in "*partecipazione*", questo deve necessariamente essere qualificabile come organismo di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile (art. 2, comma 1, lettera l, del d.lgs. n. 175/2016).

Più precisamente l'articolo 3 prevede, infatti, che: "*Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*".

Riguardo alla amministrazione socia che adotta l'atto di costituzione o di acquisizione nell'organismo societario, occorre precisare che si ritengono legittimati ad avanzare richiesta di parere ai sensi del comma 3, dell'art. 5 cit., i soggetti espressamente individuati dal comma 4 dello stesso articolo: le Regioni, gli Enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Unione di Comuni), i loro Enti strumentali, le Università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella Regione.

Per quel che riguarda le CCIAA le Sezioni Riunite hanno sottolineato come la partecipazione in consorzi anche societaria è prevista dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 che all'articolo 2 "*Compiti e funzioni*", comma 4, dispone che "*per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società*" (Sezioni Riunite n. 11/2024).

Non si rilevano, pertanto, elementi di criticità in ordine ai suesposti profili.

2. Ambito oggettivo del controllo (articolo 5 del T.U.S.P.).

Per quanto riguarda l'esame dell'ambito oggettivo del controllo, è di tutta evidenza che l'operazione in questione è perfettamente riconducibile al perimetro delineato dall'art. 5, comma 3, T.U.S.P., poiché l'oggetto del parere è costituito dall'operazione di sottoscrizione di una quota di aumento di capitale deliberato dalla Dintec s. c.a.r.l., quale nuova acquisizione di una partecipazione diretta nella società da parte di una CCIAA non socia.

2.1. Il terzo comma dell'articolo 5 prevede, infatti, che la competente Sezione della Corte dei conti deliberi in ordine *“alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*.

Per le verifiche di spettanza vengono, dunque, in rilievo la compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali dell'ente, la corrispondenza con le attività previste *ex lege*, la coerenza con la normativa euro-unitaria sui c.d. *“aiuti di Stato”*, il rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 7 e 8 del T.U.S.P., la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, valutata anche l'opportunità di una gestione diretta o esternalizzata del servizio, nonché la congruenza della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Da ciò l'onere, a carico del soggetto istante, di fornire una coerente ed esaustiva informativa idonea, anche grazie alla allegazione di adeguata e pertinente documentazione di natura contabile ed extra contabile, a disvelare l'*iter* logico e procedimentale alla base delle prospettate scelte gestionali.

2.2. Controlli sull'atto deliberativo (articolo 7, commi 1 e 2; articolo 8, T.U.S.P.), obblighi di pubblicazione (articolo 7, comma 4, T.U.S.P.).

A fronte di acquisto di partecipazioni societarie da parte di un'amministrazione pubblica, l'art. 8, comma 1, T.U.S.P. stabilisce che l'operazione sia deliberata *“secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*.

Tali norme disciplinano le forme di adozione dell'atto deliberativo (comma 1) e il relativo onere motivazionale (comma 2).

Nel caso in esame, le Camere di commercio rientrano tra le “*amministrazioni pubbliche*” di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, come richiamate dall’art. 2, comma 1, lett. a), T.U.S.P.

La CCIAA di Frosinone-Latina ha approvato l’acquisto della partecipazione nel Consorzio per l’Innovazione Tecnologica Dintec s.c.a.r.l. con deliberazione della Giunta camerale, conformemente alla forma di adozione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. d), T.U.S.P.

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 7, comma 4, T.U.S.P. (“*L’atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell’amministrazione pubblica partecipante*”), nella delibera della Giunta camerale si dispone “*la pubblicazione del provvedimento all’Albo camerale ai sensi dell’articolo 32 della legge 69 del 2009.*”

2.3. Compatibilità con i fini istituzionali dell’ente (articolo 4 del TUSP).

La verifica sulla compatibilità tra l’oggetto sociale e le finalità istituzionali dell’ente socio esige di considerare il contenuto dell’articolo 4 del T.U.S.P., a mente del quale le “*società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi*” devono essere “*strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*”.

Il medesimo articolo precisa, al successivo comma 2, che nel rispetto di tali limiti le amministrazioni pubbliche possono costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni in esse, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) *realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;*
- c) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

d) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Tale verifica richiede, quindi, l'esame delle attività per lo svolgimento delle quali si intende ricorrere allo strumento societario, secondo la previsione del 2 comma dell'articolo 4 del T.U.S.P.; tali valutazioni di conformità involgono sia l'oggetto sociale (comma 1) sia le attività esercitate dalla società cui l'ente intende partecipare (comma 2).

La partecipazione in esame si inquadra nell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d).

Nel provvedimento si afferma che *"La società è operativa anche nel settore della metrologia legale, affiancando le Camere di Commercio e le imprese nella corretta interpretazione della normativa relativa all'immissione in commercio dei prodotti di largo consumo.*

DINTEC offre, pertanto, servizi di primaria importanza nei settori della normativa tecnica, della regolazione del mercato, della certificazione, dell'innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità e, in quanto Consorzio per l'innovazione tecnologica in house di Unioncamere, del sistema delle Camere di Commercio, oltre che di Enea, rappresenta un partner strategico di riferimento per il supporto alle imprese nei processi di trasformazione digitale e sostenibile."

Da ciò si evince che la compagine sociale, oltre ad avere una diffusa partecipazione tra le camere di commercio (ventisei) insistenti su diverse regioni, contempla la prevalente partecipazione di Unioncamere e di Enea, ente di rilevanza nazionale.

In particolare, si ritiene che la società consortile, definita *"in house"* del sistema camerale, sia in grado di rispondere alle funzioni istituzionali delle camere di commercio espresse, in forma generica, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 *"...funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali"* e, soprattutto, in forma specifica, dall'art. 2, comma, 2 lett. d), della stessa legge *"sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali"*.

Dall'esame dello Statuto consortile di Dintec s.c.a.r.l. (art. 4) si desume che: *“La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è società in house a controllo pubblico secondo quanto previsto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i..*

La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del D.Lgs del 25 novembre 2016 n. 219, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati”.

Le attività esercitate dal Consorzio *“in favore dei propri consorziati, o su loro richiesta”* (art. 5 dello statuto consortile) riguardano, in sintesi, l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi della digitalizzazione, dell'innovazione e *start-up* d'impresa, della transizione energetica, della vigilanza e controllo sulla sicurezza, della qualità e della certificazione, della competitività ed efficienza delle imprese, della Pubblica Amministrazione e dei territori, nonché la costituzione di sistemi di autoconsumo collettivo e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). In generale, il Consorzio persegue l'obiettivo di sviluppare iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico e il *matching* ricerca-impresa, a promuovere la innovazione, la digitalizzazione, anche con la sostenibilità ambientale, sociale ed energetica, la metrologia legale e la sicurezza ed etichettatura dei prodotti, la certificazione di qualità e i soggetti che operano in tale ambito, nonché ad ampliare e mettere in comune le attività svolte dai soci, utilizzando anche le loro rispettive strutture territoriali, sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione.

Dette attività, proprie della società, costituiscono funzioni e compiti specifici *ex art. 2, comma 2, punti c), d), d-ter), e), f)* della legge n. 580/1993.

Inoltre, la società consortile è sottoposta al controllo analogo della controllante Unioncamere che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), T.U.S.P., esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della società controllata.

Quest'ultima, a sua volta, si trova in rapporto funzionale con le singole Camere di commercio (quindi, anche con la CCIAA di Frosinone-Latina), quali componenti del sistema camerale italiano (art. 1, comma 2, della legge n. 580/1993), ossia di *“un insieme di enti che concorrono alla realizzazione di un'azione unitaria, secondo una logica di rete*

nazionale, per quanto rimangano soggettivamente distinti” (cfr. deliberazione n. 18/SSRRCO/2022/PASP, cit.).

Il requisito della strumentalità, richiesto dall’art. 4, comma 2, lett. d), rispetto alle finalità dell’Ente e previsto in via esclusiva per le attività rientranti nell’oggetto sociale delle società *in house* ai sensi del comma 4, dell’art. 4, T.U.S.P., risulta, pertanto, verificato, anche in considerazione della natura stessa della forma consortile.

3. L’onere di motivazione ex articolo 5, comma 1, del T.U.S.P.: necessità.

L’art. 5, comma 1, dispone che l’atto deliberativo *“deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4”*.

In particolare, il comma 1 del citato art. 4 fa riferimento ad attività *“strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*.

Al riguardo, nella delibera camerale si afferma che:

“L’attinenza tra l’attività di DINTEC e quella della Camera di Commercio di Frosinone-Latina risulta evidente nel Programma pluriennale dell’Ente camerale, che individua tra gli obiettivi strategici per supportare il sistema delle imprese locali l’individuazione degli interventi più opportuni per sfruttare le potenzialità del digitale, l’aumento della consapevolezza delle aziende sull’innovazione, la promozione della banda ultralarga, il sostegno a politiche di sostenibilità e economia circolare, la partecipazione alle politiche attive del lavoro, la valorizzazione del Progetto Excelsior e la certificazione delle competenze. Le aree di intervento di DINTEC coprono integralmente questi temi”.

Alle motivazioni riguardanti la stretta necessità si uniscono quelle concernenti la scelta della *“gestione diretta o esternalizzata”* del servizio affidato, aggiungendo che: *“Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i”*.

Con riferimento alla Dintec s.c.a.r.l. si precisa che: *“Dal 2017, con la nascita nel nostro Paese del Piano Industria 4.0, a DINTEC viene assegnata una nuova sfida: favorire, a livello nazionale, il coordinamento della rete dei PID-Punti Impresa Digitale delle Camere di*

Commercio, con l'obiettivo di progettare l'ampia gamma di servizi e strumenti di accompagnamento delle imprese nella transizione digitale.

Attualmente, forte dell'esperienza nel digitale e nella tecnologia 4.0, e valorizzando le precedenti competenze acquisite sul tema della sostenibilità, DINTEC si sta orientando nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi per aiutare le imprese nella sfida della "Twin revolution" (o "doppia transizione"): le tecnologie digitali per aiutare le imprese nella sfida della transizione ecologica. Il PNRR - assegnando il 25% delle risorse alla transizione digitale e il 37% alla transizione ecologica sancisce la sostenibilità come elemento premiante dei criteri di valutazione delle imprese, anche quelle di PMI di piccole dimensioni, che necessitano di maggiore supporto e verso le quali i servizi di DINTEC sono sempre maggiormente diretti.

DINTEC offre, pertanto, servizi di primaria importanza nei settori della normativa tecnica, della regolazione del mercato, della certificazione, dell'innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità".

Nella deliberazione non sono presenti gli esiti di eventuali valutazioni inerenti a soluzioni di ricorso al mercato per l'acquisizione di beni e servizi della società; tuttavia, con particolare riferimento alle finalità della CCIAA in esame, il requisito della necessità appare spiegato sulla base dell'efficacia strategica attribuita al complessivo sistema camerale comprendente anche le società strumentali in esso incluse.

3.1. L'onere di motivazione ex art. 5, commi 1 e 3, T.U.S.P.: la sostenibilità finanziaria.

Il provvedimento in esame, inoltre, deve evidenziare "le ragioni e le finalità" che giustificano la scelta societaria "anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria" (comma 1, dell'art. 5, T.U.S.P.).

Secondo i parametri nomofilattici delle Sezioni riunite (deliberazione n. 16/QMIG/2022, cit.), il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: "una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato".

Nella citata pronuncia si evidenzia che "sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso

temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale", specificando altresì che nel caso delle società a partecipazione pubblica, poi, la valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell'attività, intesa come idoneità a preservare l'equilibrio tra ricavi e costi".

Gli strumenti di ausilio alle amministrazioni per le analisi di sostenibilità finanziaria sono individuati nel *"Business plan o forme analoghe di analisi di fattibilità, corredate da note esplicative e indicatori di bilancio"*, i quali devono *"fornire gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire: nel caso di acquisto di partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi"*.

Le valutazioni di sostenibilità finanziaria devono, in particolare, soddisfare i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.

La verifica operata dalle Sezioni regionali di controllo deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, al fine di valutarne la completezza (desumibile dall'istruttoria condotta dall'amministrazione, che deve contenere tutti gli elementi informativi per la comprensione dell'operazione) e l'adeguatezza di approfondimento, il cui parametro deve essere valutato in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.

Al riguardo, per il profilo oggettivo della sostenibilità finanziaria come sopra descritto, la CCIAA di Frosinone-Latina supporta le proprie valutazioni con i documenti allegati al provvedimento che descrivono la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società.

Si tratta del bilancio di esercizio 2024, della relazione sul governo societario *ex art. 6, comma 4, T.U.S.P.*, e del *"Piano economico 2025-2027"*.

Da tale ultimo documento vengono desunti i dati, molto sintetici, relativi al valore della produzione, ai costi della produzione, al saldo dei proventi e degli oneri finanziari e al risultato di esercizio, con riferimento agli anni 2023 - 2024 (dati consuntivo) e ai valori prospettici degli anni 2025, 2026 e 2027. Tali dati sono esposti anche in un prospetto riepilogativo nella deliberazione

Dall' esame del "Piano triennale 2025-2027" della DINTEC s.c.a.r.l. è possibile rilevare una evoluzione significativa del valore della produzione, alla stregua della quale si stimano ricavi per il 2025 pari a euro 3.646.000 (risultato netto di periodo di euro 160.000) e si prevede il mantenimento di utili anche per gli anni successivi, pari a euro 169.000 nel 2026 ed euro 179.000 nel 2027.

Dal prospetto si desume, nel periodo considerato 2023-2027, una crescita del valore della produzione (da euro 3.138.450 a euro 3.790.000), un lieve aumento dei costi della produzione (da euro 2.352.253 a euro 2.740.000), con conseguente incremento del risultato di esercizio, che da euro 73.841 sale a euro 179.000.

Infine, si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente, ove precisa che *"tale andamento riflette anche la conclusione del processo di aumento del capitale sociale, prevista per settembre 2025, che influenzerà la composizione del portafoglio delle attività"*.

Per quanto la Sezione riscontri l'assenza in atti di un *business plan* con orizzonte temporale almeno triennale, ritiene, tuttavia, sufficiente l'onere motivazionale della sostenibilità finanziaria in termini oggettivi.

Concorrono a tale conclusione, il quadro economico-patrimoniale degli ultimi esercizi, il riscontrato parere favorevole dell'Organo di revisione della CCIAA e, infine, la esiguità dell'impegno finanziario derivante dall'operazione, per un massimo di euro 1.000,00.

Peraltro, e più in generale, le richiamate direttive nomofilattiche (deliberazione n. 16/QMIG/2022, pag. 26, cit.) contemplano *"forme analoghe di analisi di fattibilità"* alternative al *business plan*.

Per quel che riguarda il profilo soggettivo della sostenibilità finanziaria con riferimento all'Amministrazione procedente in termini di onerosità diretta e indiretta dell'operazione societaria, nella deliberazione camerale in esame si dà atto che *"la spesa prevista, fino al massimo di € 1.000,00 farà carico, nell'ambito del Piano degli Investimenti, alle Immobilizzazioni Finanziarie, conto (1120) "Partecipazioni e quote", sottoconto (112006) "Altre partecipazioni acquisite dal 2007", ove esiste la necessaria disponibilità"*.

Inoltre, la deliberazione prevede che *"non essendo previsto uno stanziamento specifico nell'ambito delle Immobilizzazioni finanziarie, per l'acquisizione di tale partecipazione, si dovrà procedere alla riallocazione delle risorse finanziarie mediante prelievo ove esiste la reale disponibilità."*

Si evidenzia, altresì, che: *“la partecipazione non comporta oneri di contribuzione periodica per l’Ente camerale e garantisce il pieno esercizio del controllo analogo, secondo il modello del in house providing, come previsto dallo Statuto e dall’articolo 16 del Tusp”*.

In conclusione, la Sezione ritiene che, nella valutazione proporzionale del livello di complessità e delle limitate dimensioni finanziarie dell’iniziativa, la documentazione esaminata appare, comunque, idonea a suffragare, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell’investimento, consentendo di ricostruire il percorso di stima effettuato anche in considerazione della non elevata somma che l’Ente investe ai fini della operazione. Si ritiene, tuttavia, opportuno rammentare all’Ente il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica della società, anche al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a tutela e salvaguardia dell’equilibrio di bilancio.

3.2. L’onere di motivazione ex art. 5, commi 1 e 3, T.U.S.P.: la convenienza economica, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità.

Come detto, è necessario che l’Ente procedente svolga, ai sensi dell’art. 5, comma 1, T.U.S.P., anche un’analisi della convenienza economica, che, pur legata funzionalmente alla sostenibilità finanziaria, è tesa *“ad accertare che l’istruttoria dell’Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l’uno o l’altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi.”* (deliberazione n. 16/QMIG/2022, cit.).

Nel provvedimento in esame, l’Ente dichiara che *“dal punto di vista della convenienza economica, l’adesione consente alla Camera di Commercio” di incidere sulle strategie di DINTEC, di beneficiare del regime in house con semplificazione delle procedure di affidamento, e di partecipare a progettualità strategiche in ambiti cruciali per le imprese, supportando le proprie priorità programmatiche. Il vantaggio di diventare socio di DINTEC include la semplificazione delle procedure di affidamento, poiché DINTEC opera in regime in house per i propri soci, ottimizzando tempo e risorse.”*

Sul punto la Sezione non può non rilevare che la deliberazione camerale in esame non comprenda alcun confronto tra scelte alternative con analisi costi benefici comparate,

ma il solo riferimento alla convenienza dell'adozione di una scelta esternalizzata rispetto ad una gestione diretta.

In merito, le Sezioni riunite, nella deliberazione citata, hanno precisato che *“la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità)”*.

In relazione ai suddetti criteri, nel provvedimento in esame si dichiara che *“la partecipazione è pienamente compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in quanto consente un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche attraverso sinergie operative con altri enti camerali e una struttura altamente specializzata”*.

Negli indirizzi forniti dalle Sezioni riunite, inoltre, si precisa che la motivazione concernente l'efficacia *“deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy”*.

Su tale ultimo profilo, si ritiene sufficiente fare rinvio all'inquadramento dell'operazione societaria all'interno delle complessive finalità dell'Ente procedente, ricostruito nei paragrafi precedenti.

Con riferimento al parametro della convenienza economica e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la Sezione rileva l'assenza di analisi costi e benefici idonei a confrontare i risultati attesi con scelte alternative, mentre risultano più argomentati i vantaggi che la CCIAA intende conseguire in termini di obiettivi di *policy*.

4. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, T.U.S.P.).

L'art. 5, comma 2, T.U.S.P. prevede che *“l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”*.

Nella deliberazione in esame si legge che *“l'intervento è infine conforme alla normativa nazionale e comunitaria, ivi inclusa la disciplina in materia di aiuti di Stato, non*

configurandosi alcuna distorsione della concorrenza, trattandosi di una società in house che opera prevalentemente in favore delle amministrazioni pubbliche socie, con finalità consortili e mutualistiche”

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall’Ente precedente.

Per completezza, tuttavia, si evidenzia che, sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata, la qualificazione di una misura come “*aiuto di Stato*”, ai sensi dell’articolo 107, par. 1, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), richiede che siano soddisfatti alcuni presupposti fondamentali: 1) deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; 2) deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; 3) deve concedere un vantaggio al beneficiario; 4) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (cfr., tra le più recenti, Corte giust., sent. 6 marzo 2018, Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank, causa C-579/16).

Costituisce “*aiuto di Stato*”, in particolare, l’ipotesi di partecipazione pubblica al capitale delle imprese a condizioni che non sarebbero accettate da un investitore privato operante in un’economia di mercato (cd. criterio dell’investitore privato); tale criterio si rinviene già nella comunicazione della Commissione sulla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese (Boll. CE, 9/1984), laddove si afferma che qualsiasi forma di partecipazione pubblica (anche totalitaria) deve conformarsi al criterio “*dell’investitore privato, operante in normali condizioni di mercato*”, ossia dell’investitore “*in regime di mercato che persegue l’obiettivo della massima redditività dei propri investimenti*”.

La Corte di giustizia ha successivamente precisato (cfr. Corte giust. eur., 21 marzo 1991, in causa C-305/89) che “*per stabilire se l’intervento, sotto qualsiasi forma, delle pubbliche autorità nel capitale di un’impresa costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92 del Trattato, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti pubblici di gestione avrebbe effettuato conferimenti di capitali di simile entità*”.

Con riferimento all’acquisto della partecipazione in esame, data la contenuta dimensione dell’investimento e del relativo conferimento di capitale, nonché alla luce delle valutazioni di sostenibilità finanziaria e di convenienza economica di cui ai paragrafi precedenti, il criterio in questione può ritenersi soddisfatto; per altro verso può rilevarsi che l’attività che la società è chiamata a svolgere non sia idonea ad

incidere sugli scambi tra gli Stati membri, considerata la sua natura strumentale agli enti soci e, dunque, sostanzialmente locale.

Quanto precede, salve, ovviamente, le valutazioni della Commissione europea, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, valutata la conformità ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, rende in senso positivo, con le osservazioni contenute in parte motiva, il parere di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, sulla delibera n. 39 del 21 maggio 2025 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.

ESTENSORE

*Giulia RUPERTO
f.to digitalmente*

PRESIDENTE

*Franco MASSI
f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 2 luglio 2025

Il funzionario preposto all'Ufficio di supporto

*Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente*